

SOCIETA' DI PROGETTO
CONCESSIONI DEL TIRRENO S.p.A.

Sede legale: S.S. per Alessandria nr. 6/A - Tortona
Iscr. Sez. Ord. Reg. Imprese di Alessandria n. 02679930061
R.E.A. N. 304558
Capitale Sociale € 120.000.000,00 – versato € 30.075.000,00
C. F. e P. IVA n. 02679930061

STATUTO

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DOMICILIO, DURATA E OGGETTO

Art. 1) Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del punto III.2.2.2) del Bando di gara - Concessione - Direttiva 2014/23/UE pubblicato in GU 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 27-12-2019 e dell'articolo 184 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., una società di progetto nella forma di Società per Azioni con la denominazione "Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A." anche più brevemente denominata "Concessioni del Tirreno S.p.A."

Art. 2) Sede sociale

La Società ha sede legale nel comune di Tortona.
Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Art. 3) Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

Art. 4) Durata della società

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea; è escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Art. 5) Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per La Spezia e A10 Savona-Ventimiglia e dei nuovi investimenti anch'essi compresi nella concessione assentita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di eventuali tratte contigue, complementari o connesse.

La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazioni anche azionarie, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale:

- a) la gestione delle tratte autostradali di cui in precedenza, l'esercizio dei diritti connessi nonché l'apprestamento, in proprio o tramite terzi, dei servizi necessari od utili per la sicurezza e la comodità dell'utenza;
- b) l'esecuzione, in proprio o tramite terzi, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle tratte autostradali di cui in precedenza nonché dei relativi collegamenti ed opere annesse;
- c) l'esecuzione in genere di qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche e in genere garanzie reali e/o personali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Capitale e azioni

Il capitale è di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), suddiviso in n. 120.000.000 (centoventimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari. Non possono essere emesse nuove azioni al portatore né essere convertite al portatore azioni esistenti.

La Società potrà emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, altre categorie di azioni fornite di diritti diversi. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Art. 7) Circolazione delle azioni

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto. È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore degli altri Soci o a favore di qualsiasi soggetto che -

direttamente o indirettamente - controlli, sia controllato da, ovvero sia soggetto a comune controllo con, il Socio in parola (l'"Affiliata"). Il trasferimento di azioni della Società da parte di un Socio ad una sua Affiliata è sospensivamente condizionato a che venga fornita evidenza del rapporto di affiliazione intercorrente tra il Socio cedente e l'Affiliata e risolutivamente condizionato al fatto che l'Affiliata non controlli più, sia più controllata dal Socio trasferente ovvero dal soggetto che esercita il comune controllo sul Socio trasferente e sull'Affiliata. In tale eventualità il cessionario dovrà impegnarsi a ritrasferire le azioni al Socio cedente, che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto.

Qualora un Socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni, egli dovrà comunicare all'Organo Amministrativo della Società i dati del cessionario e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo e le modalità di cessione e di pagamento. L'Organo Amministrativo ne darà comunicazione, entro 15 giorni dal ricevimento, agli altri Soci che, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, dovranno comunicare all'Organo Amministrativo la volontà di esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente.

Nel caso che più Soci siano interessati all'acquisto delle azioni in vendita, queste saranno ripartite in proporzione della partecipazione da ciascun Socio posseduta.

Nel caso in cui nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo della Società che, entro 20 giorni a far tempo da quello in cui è scaduto il termine per i Soci per esercitare il diritto di prelazione, deve comunicare al Socio alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene concesso, il Socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Se il gradimento viene negato, al Socio alienante compete il diritto di recesso.

In ogni caso, il cessionario, per effetto di un atto di trasferimento in violazione del presente articolo, non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali inerenti alle azioni e non potrà, a sua volta, trasferire le azioni con effetto verso la Società e/verso i Soci.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo potranno essere effettuate con qualunque mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuto ricevimento.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi la modifica o la soppressione del diritto di prelazione e/o di gradimento di cui al presente articolo, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

Ai fini del trasferimento delle azioni, la Società dovrà attenersi agli obblighi comunicativi e/o autorizzativi previsti nella convenzione disciplinante la concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per La Spezia e A10 Savona-Ventimiglia e dei connessi nuovi investimenti (la "Convenzione").

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 8) Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9) Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima o unica convocazione.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, che dovrà essere trasmesso ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima o unica convocazione. In mancanza delle formalità indicate nei commi precedenti, l'Assemblea si considera regolarmente costituita, quando vi sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 10) Diritto di voto e deleghe

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ogni soggetto può farsi rappresentare nei limiti e con le modalità dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

Art. 11) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 12) Verbalizzazione della delibera

Per la redazione del verbale delle deliberazioni assembleari, il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso di questa, nomina un segretario, anche estraneo e, se del caso, due scrutatori scelti tra i partecipanti a cui spetta il diritto di voto.

Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile, il verbale è redatto da un Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario o dal Notaio.

L'assemblea dei Soci sia ordinaria sia straordinaria può tenersi, anche esclusivamente (ove consentito dalle disposizioni di Legge applicabili), con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; e

(d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi di riunione totalitaria tenuta esclusivamente con collegamento a distanza. Resta inteso che il presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 13) Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri eletti dall'Assemblea.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti

di:

a) onorabilità:

non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di quattro membri, almeno un amministratore, ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di quattro membri, almeno due amministratori devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; decadono e devono essere sostituiti a norma di legge.

Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e, su istanza degli Amministratori o, in mancanza, del Collegio Sindacale, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo amministrativo.

Art. 14) Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e può nominare un Vice Presidente ed un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere più anziano di età convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 15) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società ad uno o più amministratori;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 16) Delega dei poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idoneo a prevenire conflitti di interessi e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico.

Art. 17) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da inviarsi, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti gli Amministratori e Sindaci in carica.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche esclusivamente per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;
- (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Art. 18) Delibere del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19) Compenso del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso la cui misura è stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 20) Nomina Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21) Poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi od in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e nominare, allo scopo, Avvocati e Procuratori alle liti.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società competono inoltre all'Amministratore Delegato od agli Amministratori Delegati, ove nominati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 22) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti fino alla data di efficacia della Convenzione.

Successivamente alla suddetta data di efficacia della Convenzione, il Collegio Sindacale dovrà essere integrato da altri due Sindaci Effettivi, nominati uno, che avrà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, dal Ministero dell'Economia e Finanze e l'altro, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il Collegio Sindacale sarà pertanto composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea determina gli emolumenti di tutti i componenti il

Collegio Sindacale.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che

(a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

(b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Art. 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta in apposito registro, la cui nomina spetta all'Assemblea.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 24) Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili residui saranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 25) Acconto sul dividendo

L'organo amministrativo, nel rispetto della Convenzione, ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso.

Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

TITOLO IX

NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Art. 27) Norme applicabili


Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28) Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci o fra questi e la Società o fra la Società e/o i Soci ed i componenti degli Organi sociali, sarà di competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

Tortona, li 03 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Giovanni Balocco



*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Alessandria-Asti autorizzazione AGEDRPMN n. 0057250 del 08.08.2018*